

AVVISO PUBBLICO N. 4/2016

**PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DA FINANZIARE A VALERE SUL
PON INCLUSIONE (FSE) E SUL PO I FEAD (FONDO DI AIUTI EUROPEI AGLI INDIGENTI)**

**PROPOSTE DI INTERVENTO PER IL CONTRASTO ALLA GRAVE EMARGINAZIONE ADULTA
E ALLA CONDIZIONE DI SENZA DIMORA**

RISPOSTE AI QUESITI

Le integrazioni sono contraddistinte dallo sfondo giallo	
Domande	Risposte
<p><i>Tenuto conto che i fenomeni di marginalità estrema si concentrano prevalentemente nelle aree urbane di grandi dimensioni, per individuare i territori da coinvolgere nell'attuazione delle azioni previste dal bando la Regione deve selezionare esclusivamente gli Ambiti territoriali o può coinvolgere anche i Comuni capoluogo di provincia?</i></p>	<p>Con riferimento alle risorse assegnate alle Regioni (tralasciando pertanto le risorse attribuite direttamente ai Comuni di cui alla tabella 1), occorre distinguere tre casi:</p> <p>a) Comuni con più di 250.000 abitanti o città metropolitane ricomprese nella tabella 4, relativa ai Comuni in cui risultano presenti almeno 400 persone senza dimora. In tale caso la Regione può delegare direttamente il Comune (Capoluogo o meno) a presentare la proposta con riferimento al proprio territorio (punto 3.3 dell'Avviso);</p> <p>b) Comune presente nella tabella 4, con meno di 250.000 abitanti, che non è città metropolitana. Se il Comune (Capoluogo o meno) rientra in questa categoria, la Regione può delegare alla presentazione della proposta l'Ambito territoriale di cui fa parte, anche attribuendo le risorse al solo territorio del Comune Capoluogo; infatti secondo quanto citato al punto 3.3 dell'Avviso 4" laddove il Comune indicato in tabella non sia un Comune con oltre 250 mila abitanti o una Città metropolitana, l'eventuale delega a presentare la Proposta di intervento dovrà essere a favore dell'Ambito territoriale al cui interno il Comune è collocato, fermo restando che la Proposta potrà riguardare, ove sia il caso, anche il solo territorio del Comune interessato";</p> <p>c) Comuni non ricompresi nella tabella 4 (punto 3.4 dell'Avviso). In tale caso le Regioni dovranno presentare le proposte progettuali, avendo individuato gli Ambiti in cui intendono attuare gli interventi, attribuendo i relativi finanziamenti. In tale caso, come nel precedente, all'interno dell'Ambito potrà essere individuato con opportuna selezione il territorio in cui svolgere l'intervento, eventualmente</p>

	coincidente con un singolo Comune (capoluogo o meno), attribuendo pertanto a quest'ultimo i relativi finanziamenti.
<p><i>In relazione all'utilizzo della quota del fondo Pon Inclusione, tra le azioni ammissibili come deve essere considerata quella indicata a pag. 4, punto a) "Sperimentazione della integrazione tra interventi infrastrutturali riguardanti le strutture abitative e socio sanitarie e misure di sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia"?</i></p> <p><i>In particolare:</i></p> <p><i>a. deve ricomprendere esclusivamente azioni che facciano riferimento all'integrazione con gli interventi infrastrutturali (ad esempio attraverso l'utilizzo del fondo europeo per lo sviluppo regionale)?</i></p> <p><i>b. puo riguardare interventi di Housing First, realizzati attraverso il reperimento di alloggi sul mercato o la disponibilità nell'ambito dell'edilizia residenziale pubblica?</i></p>	<p>Con riferimento al PON Inclusione, sono ammissibili gli interventi riferiti a misure di potenziamento della rete dei servizi per il sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l'autonomia, coerenti con le linee guida. Tali azioni possono avere le caratteristiche esemplificativamente descritte nel PON Inclusione per l'azione 9.5.9 e riportate nell'Avviso, compresa l'integrazione con interventi infrastrutturali, a prescindere dal canale di finanziamento degli stessi. Pertanto:</p> <p>a) non è necessaria l'integrazione con interventi infrastrutturali, essendo ammissibili anche interventi che realizzano tale potenziamento (in coerenza con le linee guida) utilizzando infrastrutture esistenti;</p> <p>b) sono finanziabili le azioni riguardanti interventi di Housing First indipendentemente da quali risorse siano state utilizzate per il reperimento degli alloggi. In particolare, attraverso la risorse FSE può essere finanziato il rafforzamento dei servizi (ad esempio il potenziamento del personale che prende in carico le persone senza dimora), e l'acquisto di mobili (in quanto funzionale al progetto complessivo di inclusione attiva), mentre attraverso le risorse FEAD possono essere finanziati i così detti "starter pack" - biancheria, utensili e stoviglie per la casa, purché forniti ai destinatari finali gratuitamente e a loro disposizione dopo aver lasciato l'alloggio. Sono inoltre ammissibili, a carico del PON Inclusione, le spese sostenute per l'affitto degli alloggi se sostenute nell'ambito di progetti più complessivi di sostegno alle persone senza dimora verso l'autonomia.</p> <p>Possono essere finanziate nei limiti del 10% del finanziamento a carico del PON interventi di ristrutturazione, limitatamente agli alloggi di proprietà pubblica, la cui spesa risulti ammissibile per il FESR. Trattandosi di voci di spesa tipicamente di competenza del FESR è infatti possibile avvalersi della flessibilità consentita dall'articolo 98, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 1303/2013 in base al quale "il FESR e il FSE possono finanziare, in modo complementare e entro un limite del 10 % di finanziamento dell'Unione per ciascun asse prioritario di un programma operativo, parte di un'operazione i cui costi sono ammissibili al sostegno dell'altro fondo sulla base delle norme in materia di ammissibilità applicate a tale fondo, a condizione che tali costi siano necessari per la buona esecuzione dell'operazione e siano direttamente associati a essa.</p>

<p><i>I costi per la progettazione, il monitoraggio delle azioni e la gestione amministrativa e rendicontale del progetto sono ammissibili? Se sì, qual è il tetto percentuale?</i></p>	<p>I costi di progettazione non sono ammissibili. I costi per la gestione amministrativa e rendicontale del progetto sono ammissibili; tali voci di costo sono riconducibili ai costi indiretti del progetto.</p> <p>Al riguardo l'Avviso non specifica un tetto, rimandando alla Convenzione di Sovvenzione la definizione di costi forfettari.</p>
<p><i>È ammissibile l'affidamento in house, ai sensi del DLGS 50/2016 (cd. Codice degli appalti) e DLGS 175/2016, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, da parte della Regione alla propria società in house di parte delle azioni di sostegno e accompagnamento regionale, incluse quelle sopramenzionate?</i></p>	<p>In generale l'affidamento ad enti in house è ammissibile Occorre però rispettare alcune condizioni:</p> <p>a) innanzitutto l'Ente deve avere le caratteristiche richieste per definirsi in house (due sono i criteri cumulativi elaborati dalla giurisprudenza comunitaria atti a giustificare la sottrazione di un servizio all'ambito di operatività delle regole dell'evidenza pubblica: la circostanza che l'affidamento abbia luogo in favore di soggetti che, sebbene giuridicamente distinti dall'amministrazione aggiudicatrice, costituiscano elementi del sistema che a tale amministrazione fanno capo essendo soggetti a "controllo analogo" e il fatto che il destinatario dell'appalto svolga la parte più importante della propria attività in favore dell'amministrazione o delle amministrazioni che la controllano).</p> <p>b) occorre rispettare quanto previsto per gli affidamenti diretti nel documento sui criteri di selezione approvato dal Comitato di sorveglianza: "nel rispetto della normativa vigente, per le attività non strettamente riconducibili alla mission statutaria degli enti in house, è previsto lo svolgimento di una preventiva indagine di mercato onde verificare l'eventuale convenienza economica dell'affidamento diretto del servizio e l'eventuale disponibilità sul mercato di expertise di pari qualità. Le attività svolte nell'ambito del PON dagli enti in house saranno indicate in un Piano che verrà presentato al Comitato di Sorveglianza per la presa d'atto."</p> <p>Per quanto riguarda nello specifico le azioni di sostegno e accompagnamento regionale, tra cui le azioni di monitoraggio delle azioni e la gestione amministrativa e rendicontale di progetto, queste sono ammissibili laddove la regione risulta Beneficiaria del progetto (con riferimento quindi alle proposte progettuali presentate dalle Regioni, ai sensi del punto 3.4 dell'Avviso) essendo spese connesse all'attuazione dei progetti. Non lo sono in riferimento ai progetti presentati direttamente dai grandi Comuni o dagli Ambiti su delega della regione (punto 3.3 dell'Avviso).</p>

<p><i>Ai fini della selezione di cui al punto 3.3 del bando, sono disponibili le stime realizzate da isfol sulla base dei microdati della indagine di follow up sulla grave marginalità adulta in Italia, relativamente a tutti i comuni capoluogo di provincia?</i></p>	<p>I microdati della indagine di follow up sulla grave marginalità adulta in Italia in generale non sono statisticamente significativi a livello di singolo comune Capoluogo.</p>
<p><i>È possibile prevedere costi per realizzare azioni di accompagnamento regionali quali la formazione, l'aggiornamento, la documentazione a favore di tutti i partner di progetto?</i></p>	<p>Tali spese sono ammissibili a carico del PON inclusione, nel caso in cui la Regione sia beneficiaria del progetto, se funzionali alla sua attuazione.</p>
<p><i>Gli ambiti territoriali (Comuni) partner di progetto possono delegare un altro soggetto pubblico (Comune, ASP), tramite accordo interistituzionale, che a sua volta avrà il compito di svolgere le procedure ad evidenza pubblica e definire le modalità attuative degli interventi locali</i></p>	<p>Fermi restando tutti gli obblighi in capo al beneficiario del progetto (Soggetto Proponente cui è stata ammessa a finanziamento la Proposta di intervento e pertanto è responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni ammesse a finanziamento), è possibile affidare l'attuazione del progetto o di sue componenti ad altri soggetti pubblici, ad esempio attraverso accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 241/90.</p>
<p><i>Con i fondi FEAD è possibile effettuare anche l'acquisto di arredi, ad esempio mobili ed elettrodomestici, per gli appartamenti adibiti all'housing first, acquistare buoni, ad esempio per la spesa?</i></p> <p><i>Quali altre spese possono essere finanziate?</i></p>	<p>Il mobilio, nell'ambito di progetti di inclusione più complessivi, è finanziabile dal FSE (Pon Inclusione). Nell'ambito del FEAD, con riferimento alle risorse destinate alla "distribuzione di beni" (cfr. Tabella 3, colonna 3 dell'Avviso 4/2016) possono essere acquistati "beni di consumo di base di valore limitato forniti alle persone indigenti per uso personale". Possiamo considerare in tale categorie i così detti "starter pack" - biancheria, materasso, cuscino, utensili e stoviglie per la casa, piccoli elettrodomestici (es. micro onde, asciugacapelli) purché forniti ai destinatari finali gratuitamente e a loro disposizione dopo aver lasciato l'alloggio. Come soglia per definire il "valore limitato" va considerato un valore di 150 euro. Non sono finanziabili i buoni o voucher.</p> <p>Nell'ambito della voce "distribuzione di beni" sono altresì riconosciute le spese amministrative, di trasporto e di immagazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner in percentuale forfettaria pari al 5% dei beni distribuiti.</p> <p>Si ricorda inoltre che, come evidenziato nella scheda 1 del Piano finanziario, con riferimento al Programma Operativo FEAD sono ammissibili anche le spese per misure di accompagnamento svolte dalle Organizzazioni Partner che forniscono direttamente o indirettamente assistenza materiale di base, riconosciute anch'esse in percentuale forfettaria pari al 5% dei beni distribuiti (cfr. anche Tabella 3, colonna 4 dell'Avviso 4/2016).</p>

<p><i>Quale è la percentuale massima ammissibile dei costi per la gestione amministrativa e rendicontale del progetto? Sono da considerarsi costi diretti o indiretti ?</i></p>	<p>Nell'avviso non è prevista una percentuale massima ammissibile dei costi per la gestione amministrativa. Tuttavia le diverse componenti del progetto devono essere equilibrate. Tali aspetti saranno oggetto di valutazione in riferimento ai criteri di qualità/coerenza del progetto e congruità del piano finanziario. I costi di gestione possono avere sia la natura di costi diretti che indiretti. I costi vengono definiti "indiretti" quando non sono o non possono essere direttamente connessi al progetto, in quanto riconducibili alle attività generali del beneficiario (l'organismo che attua il progetto). Sono costi per i quali non essendo possibile determinare con precisione l'ammontare attribuibile ad un progetto specifico, verranno imputati al progetto stesso attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale e documentabile. Oppure su base forfettaria ai sensi dell'articolo 68 del Regolamento (UE) 1303/2013. Al riguardo l'Avviso non specifica un tetto, rimandando alla Convenzione di Sovvenzione la definizione di costi forfettari.</p>
<p><i>In riferimento ai soggetti legittimati a presentare le domande di finanziamento, all'art. 3.3 e 3.4 sono espressamente previsti i soggetti e le modalità di eventuale delega, da parte della Regione, ai Comuni capofila di Ambito o Metropolitan.</i></p> <p><i>Ciò premesso:</i></p> <p><i>1) possono presentare proposte progettuali anche altri ambiti territoriali, al di fuori di quelli indicati nelle tabelle 1 (città metropolitane con oltre 1000 persone senza dimora) e 4 (Comuni con oltre 400 persone senza dimora)?</i></p> <p><i>2) Se sì, deve essere comunque la Regione a presentare la Proposta progettuale o è possibile la delega agli altri ambiti territoriali?</i></p>	<p>L'Avviso 4 prevede che se la Regione intende individuare un Ente territoriale al quale delegare anche parzialmente la presentazione delle proposte progettuali, tale Ente dovrà rientrare tra quelli indicati nella tabella 4. In tale caso la Regione può attribuire al Comune delegato anche solo una parte delle risorse ad essa assegnate (purché superiore ad euro 150.000).</p> <p>Qualora la Regione non intenda assegnare il totale delle risorse all'ente delegato dovrà presentare una propria proposta progettuale, individuando gli Ambiti territoriali ove realizzare gli interventi attribuendo ad essi i relativi finanziamenti (v. punto 3.4 dell'Avviso), avendo cura di favorire i territori in cui maggiormente si concentrano fenomeni di marginalità estrema.</p>
<p><i>E' possibile presentare come Capofila del progetto un ufficio regionale e definire gli Ambiti territoriali come partner che metteranno in atto il progetto sul loro territorio?</i></p> <p><i>Se sì, le risorse a disposizione potranno eventualmente finanziare gli Ambiti territoriali ?</i></p> <p><i>Tramite questi finanziamenti possono essere assunte direttamente persone e/o</i></p>	<p>Le operazioni ammesse a finanziamento dovranno essere a titolarità del Beneficiario (Ente Capofila dell'Ambito) in qualità di Ente proponente. I Comuni componenti l'Ambito potranno tuttavia operare in qualità di soggetti partner; il Beneficiario sarà tuttavia tenuto a garantire i sistemi di controllo interno, nonché quelli di rendicontazione, che non si configurano come verifiche di gestione che restano in capo all'Autorità di Gestione. Nella successiva Convenzione di Sovvenzione tra Autorità di Gestione e Ambito territoriale dovranno essere specificati i ruoli, le attività e le eventuali connesse quote finanziarie previste in capo a ciascun</p>

stipulate convenzioni con organizzazioni non profit per mettere in campo gli interventi previsti?

Ci sono già modalità definite per la rendicontazione delle spese relative alle risorse ricevute?

soggetto facente parte del partenariato. Quanto alla contabilità vale rammentare che nella gestione dei fondi europei è previsto, in questo caso dall'art. 125 paragrafo 4 punto b) del Reg. CE 1303/2013, che i beneficiari adottino per rendicontare le spese relative al progetto di cui sono responsabili, un sistema di contabilità separata. Ossia che tutte le spese relative al progetto cofinanziato da fondi europei siano tracciabili e registrate separatamente rispetto ad altre spese sostenute dall'ente.

Di tali spese andranno conservate fatture o documentazione di spesa equivalenti e mandati di pagamento che dovranno essere chiaramente e in via univoca imputabili alla spesa sostenuta per portare a termine il progetto.

Nella successiva fase di rendicontazione tutte le informazioni relative alle spese sostenute per il progetto e i relativi documenti di spesa andranno registrate sul sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, messo a disposizione dall'Autorità di Gestione - SIGMA.

Le spese relative all'assunzione di personale devono essere imprescindibilmente riconducibili al progetto candidato a finanziamento sul PON Inclusionione e ogni forma di costo deve essere adeguatamente giustificata e rendicontata.

Occorre rammentare che in nessun modo è possibile derogare alle vigenti procedure di assunzione e di selezione del personale.

- in merito al personale a tempo indeterminato risulta ammissibile il rimborso di quello in forza alla PA, esclusivamente per una quota parte dello stipendio in termini di ore lavorate a valere sul progetto. Il Programma è finalizzato al potenziamento dei servizi, pertanto sono ammissibili alla rendicontazione esclusivamente ore aggiuntive (in termini ad es. di straordinario o di trasformazione di part time in full time).

Non è quindi assolutamente consentito rendicontare ai termini dell'Avviso n. 4/2016 spese ordinarie del personale già in forza.

- per quanto riguarda i costi nei casi dei contratti a tempo determinato e nei casi dei contratti con professionisti, essi risultano pienamente ammissibili al FSE purché si tenga conto che:

- per i contratti a tempo determinato è necessario esperire procedure concorsuali.

- per i contratti con professionisti (nelle varie forme stabilite dal d.l.vo 165/2001 art. 7, comma 6 per i cd contratti flessibili/atipici) il personale va sempre selezionato sulla base di procedure comparative (o già espletate con long list di

	<p>esperti già esistenti o avviandole ex novo, previa ricognizione delle professionalità interne già esistenti). I contratti con i professionisti possono assumere le varie forme previste per i cd contratti flessibili. La possibilità di ricorrere a forme di lavoro interinale è ammessa sempre a condizione che le attività previste all'interno di tale rapporto di lavoro siano strettamente legate al progetto. Possono quindi essere rendicontate a valere sul PON Inclusionione le spese relative al personale assunto tramite agenzia interinale. Si fa presente che nell'ambito del tavolo di lavoro sull'ammissibilità delle spese si approfondirà la possibilità di riconoscimento dei costi anche del servizio reso dall'agenzia interinale.</p>
<p><i>Con le risorse FEAD è ammissibile l'acquisto di generi alimentari e/o di pasti completi pronti per il consumo, ad esempio la spesa mensile alimentare per i progetti di Housing? Se tali spese sono ammissibili, dove vanno inserite?</i></p>	<p>L'acquisto di generi alimentari/pasti pronti al consumo è ammissibile nell'ambito di progetti che prevedono la presa in carico della persona per favorirne la vita autonoma, coerenti con le linee guida. Tale categoria di spesa va inserita nella scheda del piano finanziario relativa al FEAD sotto la voce 2.6 "altri beni materiali" nell'ambito della sezione 2. "Voci di costo altri beni materiali", trattandosi della sezione del piano che fa riferimento alla "Distribuzione di altri beni materiali nell'ambito di progetti di accompagnamento all'autonomia".</p> <p>E' altresì ammissibile l'acquisto di beni alimentari con riferimento alla soddisfazione di bisogni alimentari speciali (ad esempio per diabetici, celiaci ecc.). Tale categoria di spesa, se la distribuzione avviene nell'ambito di servizi a bassa soglia, può essere inserita nella scheda del piano finanziario relativa al FEAD sotto la voce 1.4 "altri beni materiali essenziali" nell'ambito della sezione 1. "voci di costo beni di prima necessità", altrimenti sotto la voce 2.6.</p>
<p><i>Le figure che si occuperanno del progetto, sebbene considerate come contribuzione del Comune e non valorizzate nel budget Pon Inclusionione, vanno comunque inserite nella sezione 1 d) del formulario?</i></p>	<p>Nella sezione 1 d) del formulario vanno inseriti i dati relativi alle persone che saranno impegnate nella gestione, anche finanziaria, dell'attuazione della proposta di intervento, nonché del suo monitoraggio (è necessario indicare le figure professionali che saranno incaricate dell'inserimento dei dati nei Sistemi Informativi di Gestione, Monitoraggio e Audit [SIGMA] del PON Inclusionione e del PO 1 FEAD) e della rendicontazione delle attività.</p> <p>Non andrà qui riportato tutto il personale che sarà impiegato nell'attuazione del progetto (ad esempio per rafforzare i servizi rivolti ai senza dimora), ma solo il personale dell'ufficio di gestione del progetto (ad esempio personale tecnico amministrativo), indipendentemente dall'essere o meno posto a carico del finanziamento richiesto.</p>

<p><i>Come funziona il sistema SIGMA e come va riempito lo schema relativo nel formulario?</i></p>	<p>SIGMA è un sistema gestionale informatizzato nel quale dovranno essere inseriti tutti i dati necessari per la rendicontazione delle spese effettuate per la realizzazione del progetto ed i relativi dati di monitoraggio finanziario e fisico delle azioni implementate.</p>
<p><i>E' possibile utilizzare i fondi FEAD per dotare le persone prese in carico attraverso i progetti di Housing di carte prepagate per effettuare spese esclusivamente relative a beni di prima necessità, opportunamente rendicontate?</i></p>	<p>No, le risorse FEAD non possono essere utilizzate per dotare le persone prese in carico di carte prepagate. Il Regolamento (UE) 223/2014 richiede che i beni siano distribuiti da Organizzazioni partner (l'Ente territoriale ovvero l'organismo pubblico o l'organizzazione senza scopo di lucro individuato dall'Ente territoriale). L'acquisto dei beni dovrà quindi essere effettuato dalle Organizzazioni Partner (Op) che effettueranno la distribuzione direttamente o tramite altre Op da esse selezionate. La distribuzione verrà effettuata presso i locali delle Op o tramite unità di strada (ad esclusione della distribuzione alimentare, ammissibile solo nell'ambito di progetti che prevedono la presa in carico della persona) o attraverso gli operatori sociali che lavorano con i destinatari.</p>
<p><i>Le voci 3.1 e 4.1 del Budget FEAD devono essere declinate o possono essere inserite così come descritto con un forfettario del 5% ciascuna?</i></p>	<p>Nella Scheda 1 Piano finanziario va indicato un importo non superiore al 5% del SUB TOTALE VOCI DI COSTO 1+2, sia per la misura 3.1 che per la 4.1. Le attività non devono essere declinate nel piano finanziario. Se si intendono richiedere le risorse destinate alle Misure di accompagnamento del PO1 FEAD, le misure devono essere descritte nella sezione 4.2 del formulario. Al riguardo si ricorda che le organizzazioni partner, a prescindere dalla richiesta del relativo finanziamento, sono tenute ad offrire misure di accompagnamento, direttamente o tramite altre organizzazioni partner.</p>
<p><i>Al fine della corretta compilazione del budget di progetto, dove è possibile recuperare il Vademecum delle regole di ammissibilità delle spese dichiarate per il sostegno dell'UE nell'ambito dei fondi SIE 2014-2020?</i></p>	<p>Il Vademecum delle Regole di Ammissibilità delle Spese dichiarate per il Sostegno dell'UE nell'ambito dei Fondi SIE 2014-2020 è in corso di definizione; la sua approvazione è inoltre successiva all'emanazione del Decreto del Presidente della Repubblica che dà esecuzione al Regolamento Comunitario di gestione del Fondo Sociale Europeo, il cui iter non si è ad oggi concluso.</p> <p>Come indicato al punto 9.1 dell'Avviso n.4/2016, nelle more dell'approvazione di tale documento, il Piano Finanziario deve essere definito in base alla Circolare n. 2 del 02/02/2009 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per quanto concerne gli interventi a valere sul Pon Inclusion e all'art. 26 del reg. UE n.223/2014 per quanto riguarda gli interventi a valere sul PO I FEAD.</p> <p>Ad ogni buon conto, sarà cura dell'Autorità di Gestione dare comunicazione ai Beneficiari non appena il Vademecum sarà approvato e reso disponibile.</p>

<p><i>Rispetto al piano finanziario, è possibile compilare un'unica scheda con il riepilogo delle azioni progettuali sul totale del fondo, oppure una scheda totale, alternativa a quella fornita, con una proiezione in dettaglio per le diverse annualità?</i></p>	<p>No. È necessario compilare una scheda distinta di piano finanziario per ogni annualità progettuale, come specificato nel par. 9.1 dell'Avviso.</p>
<p><i>Nel piano finanziario è necessario esplicitare anche le figure professionali che verranno poi richieste agli organismi che gestiranno le azioni in convenzione?</i></p> <p><i>Esempio: qualora si intenda mettere a bando una struttura di housing che prevederà un assistente sociale ed un educatore messi a disposizione dall'Organismo in convenzione, nel budget va compilata solo la voce "2.2 Affidamento all'esterno" (o "2.3 Convenzioni con Enti o strutture attive sul territorio") con il totale del budget che verrà messo a bando o si dovranno specificare i costi del personale per ogni azione?</i></p> <p><i>Analogamente, per il Budget FEAD: se si prevede di affidare il servizio di distribuzione ad organismi esterni, vanno comunque compilate tutte le voci di budget relative al dettaglio delle attività previste per ogni azione?</i></p>	<p>Se il soggetto proponente decide di avvalersi, quale modalità di acquisizione dei servizi per la realizzazione del progetto o di una sua parte, di affidamenti all'esterno e/o Convenzioni con enti e strutture presenti sul territorio, sarà necessario riportare la descrizione dell'intervento nella sezione 4.1 del Formulário, dettagliando le attività che si intendono svolgere (con eventuale indicazione delle risorse umane coinvolte), mentre nel piano finanziario sarà sufficiente compilare la voce 2.2 o 2.3.</p> <p>La spesa relativa all'acquisto di beni di prima necessità e/o di altri beni materiali deve essere indicata nella scheda finanziaria, distinguendola per le diverse voci di costo. La spesa per la distribuzione dei beni acquistati, calcolata forfettariamente, va indicata nella scheda finanziaria al punto 3.1 e non può essere superiore al 5% della spesa sopra citata.</p>
<p><i>Dovrà essere il Soggetto proponente a comprare i beni per poi fornirli agli organismi rendicontando ogni spesa o potranno farlo i singoli organismi incaricati anche della distribuzione presentando poi una fattura unica di spesa al comune?</i></p>	<p>L'acquisto dei beni può essere effettuato o dall'Ente territoriale (Soggetto proponente), o dalle singole organizzazioni incaricate della distribuzione. L'Avviso prevede infatti che, ai sensi dell'articolo 23, comma 4 del Regolamento 223/2014, venga effettuato dalle Organizzazioni partner, come definite all'articolo 1, lettera t) dell'Avviso n.4.</p> <p>Ogni acquisto effettuato dovrà essere comprovato da idoneo documento contabile quietanzato ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, come verrà meglio specificato nella Convenzione di sovvenzione stipulata tra Autorità di Gestione e Beneficiario del finanziamento.</p>
<p><i>Qualora si intenda promuovere una struttura di accoglienza all'interno di un'area ospedaliera, non avendo però ancora formalizzato accordi con una struttura specifica, è possibile prevederla comunque nel progetto riservandosi poi,</i></p>	<p>Il progetto può indicare il tipo di azioni che si intendono realizzare nell'ambito delle spese ammissibili previste e dettagliarle nel formulario nelle sezioni 4.1 e 4.2 fornendo indicazioni sulla tipologia di struttura che ospiterà l'iniziativa.</p>

<p><i>laddove non fosse possibile attuarla all'interno di un'area ospedaliera, di realizzarne una analoga, sempre rivolta a persone con particolare fragilità socio sanitaria, ma in diversa collocazione?</i></p>	<p>In fase di attuazione potrà essere individuata la specifica struttura in cui attuare l'intervento, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, che stabilisce la possibilità di accordi tra amministrazioni pubbliche per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ovvero ai sensi dell'articolo 12 della medesima legge 241/90, in base al quale la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni precedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.</p>
<p><i>Dove e come deve essere data evidenza dei motivi sulla base dei quali la Regione, in qualità di soggetto proponente ai sensi del punto 3.4 dell'Avviso, ha individuato gli Ambiti territoriali in cui si intendono attuare gli interventi attribuendo i relativi finanziamenti?</i></p>	<p>I motivi della selezione degli Ambiti territoriali ai quali affidare gli interventi da parte della Regione potranno essere descritti nella sezione 2.1 del Formulario (All. B dell'Avviso). In tale sezione, eventualmente, potranno essere indicati gli estremi della relativa deliberazione di giunta.</p>
<p><i>Dall'Avviso 4 e dall'allegato modello B si evince che gli enti territoriali (Ambiti) sono individuati quali partner del soggetto proponente (Regione). Nella sezione 1 dell'Avviso "Definizioni", alla lettera t, sono definiti organizzazioni partner ai fini del PO I FEAD anche l'organizzazione senza scopo di lucro individuata dall'ente territoriale. A quali partner ci si riferisce nel modello Piano finanziario, Po I FEAD, voci di costo 4.1 "Spese per le misure di accompagnamento svolte dalle organizzazioni partner che forniscono direttamente o indirettamente assistenza materiale di base"?</i></p> <p><i>Qualora le organizzazioni partner richiamate siano le organizzazioni senza scopo di lucro individuate dall'ente territoriale "per la distribuzione dei prodotti alimentari", possono le stesse acquistare i beni/prodotti da distribuire oppure l'acquisto rimane in capo all'ente territoriale (Ambito)?</i></p>	<p>Le azioni di accompagnamento indicate al punto 4.1 del piano finanziario possono essere svolte in qualità di Organizzazioni partner sia dagli Enti territoriali che dalle organizzazioni senza scopo di lucro individuate dall'Ente territoriale. Infatti, ai fini dell'Avviso, si definisce Organizzazione partner "l'Ente territoriale ovvero l'organismo pubblico o l'organizzazione senza scopo di lucro individuata dall'Ente territoriale, che distribuisce prodotti alimentari o fornisce assistenza materiale di base, attuando misure di accompagnamento, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner". Si precisa che nel contesto dell'Avviso per Ente Territoriale si intende "il Comune con oltre 250 mila abitanti / la Città metropolitana/ l'Ambito territoriale, la Regione/Provincia autonoma".</p> <p>Si. L'acquisto dei beni può essere effettuato o dall'Ente territoriale (Soggetto proponente), o dalle singole organizzazioni incaricate della distribuzione.</p>

<p><i>La proposta progettuale va replicata per ogni partner territoriale (Ambito), per i punti 2, 3, 4, del formulario?</i></p> <p><i>Come mai a pag. 10 del formulario, pur essendo nella sezione 4, si fa riferimento alla sezione 3 che deve essere replicata per ogni ambito territoriale?</i></p> <p><i>La scheda n.1 del Piano finanziario PON INCLUSIONE e PO FEAD, è unica o replicata per ogni partner?</i> <i>Se unica, come fa l’Autorità di Gestione a effettuare la verifica del p.3.4 dell’Avviso, ove si prevede che ad ogni territorio non potrà essere attribuito un importo non inferiore a euro 150.000?</i></p>	<p>Si, la proposta progettuale va replicata per ogni partner territoriale (Ambito), come specificato anche nella sezione 5.2 dell’Avviso.</p> <p>Si tratta di un refuso. Anche la sezione 4, come la 3 e la 2, va replicata per ogni Ambito territoriale.</p> <p>La scheda 1 - Piano finanziario fa riferimento al progetto complessivo, indipendentemente dalla sua articolazione per gli Ambiti territoriali individuati come partner. Il finanziamento assegnato a ciascun Ambito potrà essere citato già nella sezione 2.1, nella quale andrà motivata la selezione dell’Ambito, con riferimento all’intento di favorire i territori in cui maggiormente si concentrano i fenomeni di marginalità estrema, e andrà comunque riportato nella sezione 4, relativa alla progettazione degli interventi, avendo cura di indicare il finanziamento assegnato a valere distintamente sul Pon Inclusion e sul Po I Fead.</p>
<p><i>Si può procedere alla selezione degli organismi del terzo settore coinvolti nelle azioni previste dal progetto mediante procedure di co-progettazione come previsto dalle linee guida ANAC (delibera 32/2016 punto 5)?</i></p>	<p>E’ possibile utilizzare l’istituto giuridico della co-progettazione di cui all’articolo 7 del DPCM del 30 marzo 2001, recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell’art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328”, le cui procedure sono oggetto del punto 5 delle linee guida ANAC (delibera 32/2016).</p>
<p><i>Nel caso in cui in un Ambito territoriale ci sia interesse del solo Comune capofila ad accedere ai finanziamenti per realizzare le attività, il finanziamento può essere utilizzato dal solo Comune capofila localizzando le attività nel suo territorio e non negli altri comuni dell'ambito?</i></p>	<p>Si, è previsto che le attività progettuali possano essere realizzate esclusivamente sul territorio del Comune capofila.</p>
<p><i>Nel caso in cui le misure di accompagnamento previste (riferimento PO I FEAD punto 1b 4.3 dell’Avviso) siano realizzate da soggetti del terzo settore già incaricati di tale attività dall’Ambito territoriale, tali soggetti devono essere già inseriti come partner? Laddove invece debbano essere individuati successivamente tramite selezione, viene citata tale procedura nel progetto?</i></p>	<p>Le attività di accompagnamento sono rivolte ai destinatari della distribuzione materiale e svolte dalle Organizzazioni partner (Op), che effettuano tale distribuzione direttamente o tramite altre Op. L’Identificazione da parte degli Enti territoriali (organizzazioni partner) di altre organizzazioni partner cui assegnare i prodotti da distribuire o le risorse necessaria ad acquisirli, nonché la quota forfettaria per l’attuazione delle misure di accompagnamento deve avvenire tramite procedure ad evidenza pubblica come previsto dalla normativa in vigore.</p>

<p><i>Il punto 9.3 dell'Avviso evidenzia che "il piano finanziario dovrà prevedere due sezioni separate in relazione alle azioni e alle misure finanziate rispettivamente a valere sul PON Inclusion e sul PO IFEAD . Con riferimento alla sezione relativa al PON inclusione dovrà prevedere un riparto del costo complessivo delle azioni tra "Sostegno dell'Unione" e "Contropartita nazionale" (Entrambe a carico del PON inclusione) pari al 50% e 50% per gli Enti territoriali delle Regioni più sviluppate.... Con riferimento alla sezione relativa al PO I FEAD dovrà prevedere un riparto del costo complessivo delle misure tra "Sostegno dell'Unione" e "Contropartita" nazionale (entrambe a carico del PO I FEAD) pari rispettivamente a 85% e 15%. "</i></p> <p><i>Come far emergere la riportazione suddetta? Integrando la scheda finanziaria con altre colonne? Allegando un' altra scheda?</i></p>	<p>Si tratta della ripartizione tra le risorse che hanno concorso a totalizzare quanto è stato assegnato a ciascun Ente territoriale (fondi Ue e nazionali del PON Inclusion). Non è necessario dividere le singole voci di costo; è sufficiente suddividere il totale spettante all'Ente territoriale per il triennio (dunque non diviso per annualità). Per suddividere i totali sarà sufficiente calcolare il "sostegno dell'Unione" e la "contropartita nazionale", secondo il riparto rispettivamente al 75% e 25% per gli ambiti delle Regioni Meno sviluppate e al 50% e 50% per gli ambiti delle Regioni più sviluppate o in Transizione.</p> <p>Es. Totale ambito (in regione Meno sviluppata) = 10000 - sostegno dell'Unione = 7500 - contropartita nazionale = 2500</p> <p>Es. Totale ambito (in regione in transizione) = 1000 - sostegno dell'Unione = 500 - contropartita nazionale = 500</p> <p>Gli importi così calcolati andranno inseriti non nel piano finanziario in excel ma nel "Modello B - Formulario per la presentazione della Proposta di intervento", foglio 5 "Piano finanziario" scrivendoli nella casella "Note e commenti". Medesimo criterio va utilizzato con riferimento alle risorse finanziarie a valere sul PO I FEAD (ripartizione 85% quota comunitaria e 15% quota nazionale)</p>
<p><i>Eventuali acquisti di arredi per alloggi di dotazione e le altre spese previste al punto 4.3 dell'Avviso per il PO I FEAD, rientrano nel punto 2.6 PO I FEAD della scheda finanziaria?</i></p> <p><i>Sono ammissibili i costi per l'affitto dei locali?</i></p> <p><i>Nel caso che vi rientrino a quale voce di spesa riportata nella scheda finanziaria devono essere imputate?</i></p>	<p>Nell'ambito del FEAD possono essere acquistati "beni di consumo di base di valore limitato forniti alle persone indigenti per uso personale". Possiamo considerare in tale categoria i così detti "starter pack" - biancheria, materasso, cuscino, utensili e stoviglie per la casa, piccoli elettrodomestici (es. micro onde, asciugacapelli), purché forniti ai destinatari finali gratuitamente e a loro disposizione dopo aver lasciato l'alloggio. Come soglia per definire il "valore limitato" possiamo considerare 150 euro. Non sono finanziabili i buoni o voucher. Il mobilio, nell'ambito di progetti di inclusione più complessivi, è finanziabile dal FSE (Pon Inclusion).</p>
<p><i>Per quanto riguarda il PO I FEAD, e quindi gli aiuti diretti alla persona per beni di prima necessità, le spese relative al PO I FEAD devono essere rendicontate con fatture o altro documento contabile intestato al Comune (acquisto diretto del Comune) oppure possono essere anche intestate a soggetto del terzo settore (es: acquisto da parte di associazione di</i></p>	<p>L'acquisto dei beni verrà effettuato dalle Organizzazioni partner così come definite alla lettera t) dell'Avviso n.4. Ogni acquisto effettuato dovrà essere comprovato da idoneo documento contabile quietanzato ai fini della rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto, come meglio specificato nella Convenzione di sovvenzione stipulata tra Autorità di gestione e Beneficiario del finanziamento.</p>

<p><i>volontariato) tramite affido in convenzione?</i></p>	
<p><i>È possibile aumentare la percentuale del fondo PO I FEAD destinata alle misure di accompagnamento?</i></p>	<p>No, non è possibile aumentare la percentuale destinata alle misure di accompagnamento, riportata nell'Avviso e stabilita dal Regolamento UE n. 223/2014. Come previsto al punto 4.3 dell'Avviso 4 alle misure di accompagnamento è destinato il 5% del finanziamento dedicato all'acquisto di beni per l'assistenza materiale di base a carico del PO I FEAD.</p>
<p><i>Nel caso siano stati identificati gli Ambiti in cui realizzare gli interventi (ad esempio gli Ambiti di riferimento dei Comuni capoluogo), è possibile sostenere anche Comuni che non fanno parte degli ambiti su indicati ma che manifestano particolari criticità, tramite atti convenzionali con i citati Comuni capoluogo?</i></p>	<p>Come previsto al punto 3.4 dell'Avviso n.4 la regione che non intenda delegare ad altri Enti territoriali la presentazione del progetto dovrà individuare attraverso opportuna selezione, avendo cura di favorire i territori in cui maggiormente si concentrano fenomeni di marginalità estrema, gli ambiti territoriali in cui intendono attuare gli interventi e i relativi finanziamenti. Vanno tuttavia rispettate due prescrizioni dell'Avviso: al fine di non disperdere le risorse al singolo Ambito territoriale non potrà essere attribuito un ammontare di risorse inferiore a 150.000 euro (cfr. punto 3.4 dell'Avviso); le attività esecutive del progetto dovranno essere sviluppate nel territorio di competenza dell'Ente territoriale. Pertanto altri territori potranno essere individuati se è garantito il soddisfacimento di tali prescrizioni.</p>
<p><i>La Proposta di Intervento può essere messa in atto da un Comune singolo o Ambito Territoriale che abbia una popolazione di gran lunga inferiore ai 250.000 abitanti?</i></p>	<p>La regione può delegare la presentazione di proposte di intervento ad un Ente territoriale (Comune con oltre 250.000 abitanti, Città metropolitana o Ambito territoriale) con almeno 400 persone senza dimora sul territorio (Vedi tabella 4 dell'Avviso). In alternativa alla delega la Regione potrà presentare un proprio progetto individuando gli Ambiti ove si concentrano maggiormente fenomeni di marginalità estrema (v. punto 3.4 Avviso) in cui attuare gli interventi, attribuendo ad essi i relativi finanziamento. In tale caso, all'interno dell'Ambito potrà essere individuato con opportuna selezione il territorio in cui svolgere l'intervento, eventualmente coincidente con un singolo Comune (capoluogo o meno), attribuendo pertanto a quest'ultimo i relativi finanziamenti.</p>
<p><i>Il Comune capofila può presentare autonomamente la proposta progettuale?</i></p>	<p>La proposta progettuale non potrà essere presentata direttamente dai Comuni o dagli Ambiti territoriali se non per i Comuni elencati nelle tabelle 1 e 4 dell'Avviso.</p>

<p><i>In riferimento ai soggetti senza fissa dimora, che rappresentano in tutto il territorio distrettuale un numero molto residuo, si puo' assumere come target di riferimento persone che vivono in uno stato di marginalità estrema o in stato di emergenza abitativa e senza lavoro?</i></p>	<p>Destinatari della misura sono le persone in condizione di marginalità estrema, con particolare riferimento alle persone senza dimora. Nella identificazione del target è inoltre opportuno considerare il tipo di azioni oggetto dell'Avviso, come indicate al punto 4. In particolare con riferimento alle risorse FSE si sottolinea che l'azione 9.5.9 riguarda specificatamente le persone senza dimora, mentre al disagio abitativo è dedicata altra azione dell'Accordo di Partenariato, non oggetto del presente Avviso.</p>
<p><i>In caso di non presenza sul territorio di dormitori pubblici si potrebbero stipulare delle convenzioni con dei B&B?</i></p>	<p>Il convenzionamento con B&B non sembra coerente con gli obiettivi e le indicazioni delle linee guida.</p>
<p><i>In riferimento al Progetto SIA (inclusione attiva) si possono implementare le ore del personale già esistente nei servizi di Segretariato Sociale attivi nei comuni dell' Ambito Territoriale?</i></p>	<p>Le spese relative all'assunzione di personale devono essere imprescindibilmente riconducibili al progetto candidato a finanziamento sul PON Inclusione e ogni forma di costo deve essere adeguatamente giustificata e rendicontata. Occorre rammentare che in nessun modo è possibile derogare alle vigenti procedure di assunzione e di selezione del personale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • in merito al personale a tempo indeterminato risulta ammissibile il rimborso di quello in forza alla PA, esclusivamente per una quota parte dello stipendio in termini di ore lavorate a valere sul progetto. Il Programma è finalizzato al potenziamento dei servizi, pertanto sono ammissibili alla rendicontazione esclusivamente ore aggiuntive (in termini ad es. di straordinario o di trasformazione di part time in full time). <p>Non è quindi assolutamente consentito rendicontare ai termini dell'Avviso n. 3/2016 spese ordinarie del personale già in forza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • per quanto riguarda i costi nei casi dei contratti a tempo determinato e nei casi dei contratti con professionisti, essi risultano pienamente ammissibili al FSE purché si tenga conto che: <ul style="list-style-type: none"> - per i contratti a tempo determinato è necessario esperire procedure concorsuali. - per i contratti con professionisti (nelle varie forme stabilite dal d.l.vo 165/2001 art. 7, comma 6 per i cd contratti flessibili/atipici) il personale va sempre selezionato sulla base di procedure comparative (o già espletate con long list di esperti già esistenti o avviandole ex novo, previa ricognizione delle professionalità interne già esistenti). I contratti con i professionisti possono assumere le varie forme previste per i cd contratti flessibili. <p>La possibilità di ricorrere a forme di lavoro interinale è ammessa sempre a condizione che le attività previste</p>

	<p>all'interno di tale rapporto di lavoro siano strettamente legate al progetto. Possono quindi essere rendicontate a valere sul PON Inclusionione le spese relative al personale assunto tramite agenzia interinale. Si fa presente che nell'ambito del tavolo di lavoro sull'ammissibilità delle spese si approfondirà la possibilità di riconoscimento dei costi anche del servizio reso dall'agenzia interinale.</p>
<p>Con riferimento alla Misura 4 del PO I FEAD, "Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili", sono ammissibili le spese di seguito elencate?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto Tablet, smartphone, PC Portatili; • Acquisto occhiali da vista, farmaci, etc... non concedibili dal SSN (Servizio sanitario nazionale); • Acquisto titoli di viaggio. 	<p>Con riferimento alla Misura 4 del PO I FEAD sono ammissibili le spese per "beni di consumo di base di valore limitato". In tale ambito possono rientrare cellulari e occhiali da vista. Non sono invece acquistabili farmaci e titoli di viaggio.</p>
<p>Qualora la Regione sia capofila del progetto e gli altri soggetti (ad esempio Comuni o altri enti capofila) compaiano in qualità di partner, è possibile operare come segue?</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Comune capofila di Ambito appare come unico interfaccia della Regione; - le azioni progettuali si dispiegano anche negli altri Comuni componenti l'Ambito; - questi Comuni risultano quindi beneficiari di risorse Fse; - l'ente capofila di Ambito stipula una convenzione con gli altri Comuni, nella quale è previsto che a ciascun ente venga intestata la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute e che ciascun ente operi in anticipazione di cassa una volta ricevute le tranches di finanziamento, il Comune capofila di Ambito provvederà a trasferire le quote destinate agli altri Comuni, secondo tempi e modalità definiti in convenzione. 	<p>Come indicato in via generale nel paragrafo 2 della Circolare 2 del 2 febbraio 2009 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, parti di attività progettuali possono essere svolte da soggetti partner originariamente indicati come tali nel progetto (nel nostro caso gli Ambiti territoriali) o, comunque da soggetti tra i quali intercorre un vincolo associativo o societario o consortile, ovvero, ad esempio, consorziati di un consorzio oppure partner di idonee strutture associative (nel nostro caso i singoli Comuni componenti l'Ambito). Il rapporto tra tali soggetti non è configurabile come delega a terzi ed è assimilabile ad un mandato senza rappresentanza.</p> <p>Presupposto essenziale del partenariato è l'individuazione, già in fase di presentazione della proposta, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle rispettive attività / quote di spesa di competenza. Non è invece necessario esplicitare già nella fase di presentazione del progetto le attività svolte dai singoli componenti i consorzi o le strutture associative (nel nostro caso i Comuni componenti l'Ambito).</p> <p>L'Ente beneficiario (in questo caso la Regione) rimane comunque unico interlocutore responsabile nei confronti dell'Amministrazione Finanziatrice (l'AdG del PON). Nel caso di progetti a costi reali, anche i partner operano a costi reali e sono assoggettati a rendicontazione delle spese da loro effettuate. Nel caso di progetti attuati attraverso una delle opzioni di semplificazione dei costi, i partner operano secondo le condizioni stabilite dall'AdG.</p> <p>Con riferimento agli aspetti fiscali, il partner (in questo caso l'Ambito) presenterà fattura o nota di debito intestata alla Regione relativamente alle attività espletate ed allo stesso</p>

	<p>modo opereranno, nei confronti dell'Ambito (o per esso del comune capofila), i comuni partecipanti all'Ambito medesimo, per le quote di competenza.</p> <p>Il regime a cui il partner assoggetterà il contributo percepito tramite il beneficiario, dovrà essere lo stesso che regola i rapporti tra l'ente beneficiario e l'AdG (salvo quanto previsto da eventuali più specifiche disposizioni applicabili).</p> <p>In linea di massima, comunque, considerate le caratteristiche dell'Intervento e la natura sociale dei progetti sovvenzionati, il passaggio di fondi tra l'Ente beneficiario, il comune capofila e gli altri comuni dell'Ambito costituirà una mera movimentazione finanziaria, non soggetta ad Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.</p> <p>Le risorse finanziarie e le attività che si intende assegnare a ciascun Comune debbono essere indicate nella convenzione di sovvenzione stipulata tra Autorità di gestione e Regione (in qualità di Beneficiario). Come indicato nel quesito, il Comune capofila stipulerà a sua volta un accordo (nella forma più opportuna) per disciplinare i rapporti tra le parti, le modalità di esecuzione del progetto, nonché quelle di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese sostenute.</p>
<p><i>Con le risorse FEAD è ammissibile l'acquisto di biglietti per il trasporto pubblico (bus e metro), carte telefoniche, medicinali di base?</i></p>	<p>No. In risposta a specifici quesiti in merito, gli uffici della Commissione europea si sono espressi sulla non ammissibilità di tali spese, in quanto non finalizzate all'acquisto di beni di consumo di base. I biglietti bus/metro e le carte telefoniche, in particolare, sono considerati strumenti per acquisire servizi (non beni) e le medicine non rientrano tra le finalità del Fondo.</p>